

Statuto dell'Associazione Riconosciuta  
Cure Palliative di Livorno ODV ETS

AUTEGATO B  
REP. 6368  
PAR. 3600

**Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

È costituita, con durata illimitata, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito definito "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione denominata "Associazione Cure Palliative di Livorno ODV", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale nel Comune di Livorno (provincia di Livorno). La denominazione dell'Associazione andrà a mutare in Associazione Cure Palliative di Livorno ODV ETS allorché l'Associazione vi risulti esser stata iscritta in presenza di tutti i necessari presupposti.

La sede legale potrà essere stabilita altrove purché nell'ambito del Comune di Livorno e potranno essere istituite sedi secondarie nel territorio regionale della Toscana. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

**Art. 2 Scopo, finalità e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:


1. interventi e prestazioni sanitarie; l'Associazione implementa e gestisce un'organizzazione in grado di fornire assistenza domiciliare a pazienti affetti da malattie oncologiche e non, in fase di terminalità, fornendo sostegno all'Unità Funzionale di Cure Palliative di Livorno (Hospice), operante nell'ambito dei servizi di cura, di assistenza e di ricovero dei pazienti terminali o comunque inguaribili. L'Associazione ha assunto a propria finalità anche l'impegno di fornire supporto e collaborazione integrativa alle attività dell'Unità Funzionale Cure Palliative, promosse dall'Azienda USL Toscana Nord ovest (A.T.N.O.).

L'Associazione promuove e sviluppa un sistema di assistenza integrato, sia durante la degenza, sia presso il domicilio dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti e beni finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi e delle loro famiglie, adottando iniziative e ogni altra attività utile e/o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; l'Associazione fornisce prestazioni assistenziali finalizzate al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, in fase terminale, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale del paziente e della sua famiglia. Tali prestazioni sono effettuate attraverso progetti di assistenza individuali personalizzati in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale e svolti preminentemente in regime domiciliare. L'Associazione sviluppa attività mirate al sostegno delle famiglie del paziente anche dopo il decesso dello stesso, tra le quali l'assistenza psicologica per l'elaborazione del lutto,

3. formazione universitaria e post-universitaria; l'Associazione promuove e sviluppa la formazione di medici e paramedici, compreso il volontariato, sia istituendo corsi di formazione in Cure Palliative o comunque in ambito sanitario, sia finanziando la formazione universitaria, post-universitaria e professionale degli operatori sanitari.

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l'Associazione promuove e sviluppa la conoscenza della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna (in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, convegni, pubblicazioni e seminari) al fine di promuovere una concreta solidarietà tra le



1  
Franco es Luchini

famiglie e le organizzazioni che si occupano della tematica del palliativismo e dell'assistenza domiciliare e sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale sulla tematica delle cure palliative e delle sue molteplici applicazioni in ambito sociale e sanitario.

5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore; l'Associazione promuove lo sviluppo di reti e rapporti con altre Associazioni, Organizzazioni e organismi nazionali e internazionali, anche attraverso il supporto economico, al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle attività socio-assistenziali presenti sul territorio relative alla cura e al sostegno di pazienti affetti da gravi patologie.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 3 - Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,

#### **Art. 4 – Associati**

Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono essere ammessi all'associazione solo associati che abbiano raggiunta la maggiore età.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Hanno diritto al voto gli associati iscritti nel libro degli Associati da almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con i versamenti dovuti. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli Enti aderenti sono rappresentati presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da essa delegata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La qualità di associato comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Gli associati volontari prestano la propria attività in modo gratuito, non potendo essere retribuiti in alcun modo, né dal beneficiario della prestazione, né dall'Associazione, alla quale non possono essere legati da alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di relazione a contenuto patrimoniale.

La quota associativa non è trasferibile, né per atto fra vivi, né per mortis causa

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se disponibile);
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Ufficio di Presidenza delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo e/o dell'Ufficio di Presidenza, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta (60) giorni la deliberazione e comunicarla all'interessato il quale, entro sessanta (60) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che (se non appositamente convocata) delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

#### Art. 5 – Perdita della qualifica di associato


La qualifica di associato si perde in caso di:

- morte
- recesso
- esclusione
- decadenza per morosità

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso, il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono in nessun caso rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



francesco lisei

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto oppure abbia arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato entro sessanta giorni. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Il regolamento dell'Associazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

La quota associativa ha valenza per l'anno solare in corso e dovrà essere rinnovata nei termini previsti dal regolamento, pena l'esclusione automatica per morosità.

#### **Art. 6 - Diritti e Doveri degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.
- Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo
- l'Ufficio di Presidenza
- 

Sono cariche associative:

- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts).

#### **Art. 8 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto previsto nel regolamento associativo. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nel caso il numero degli associati sia inferiore a cinquecento (500), ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati; nel caso il numero degli associati sia superiore a cinquecento (500), ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento, almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati secondo le modalità previste nel regolamento. L'Assemblea è tenuta presso la sede dell'associazione, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della provincia di Livorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 25 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione di un associato in caso di ricorso dello stesso contro la deliberazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.


Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, in sede comunque di assemblea straordinaria e nel caso vi siano da deliberare operazioni straordinarie, tra cui la fusione, la scissione e/o la trasformazione, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un  $\frac{1}{3}$  (un terzo), in proprio o per delega. L'Assemblea così costituita delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Sk



Dr. <sup>5</sup> *[Handwritten signature]*

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso fra 5 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, compete al Consiglio:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio si insedia su convocazione del componente più anziano. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Sono, tuttavia, rimborsabili le spese vive sostenute e documentate nell'adempimento delle cariche sociali.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento dell'Associazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio di esercizio; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento dell'Associazione. Le adunanze sono indette con invito scritto recapitato a mezzo posta o comunicato con altro mezzo telematico e/o informatico disponibile, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviare al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con approvazione unanime dei componenti presenti, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno

sempre luogo a voto segreto, salvo diversa decisione, presa all'unanimità, da parte dei Consiglieri presenti.

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza o impedimento del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato dal Segretario e dal Presidente previa approvazione di tutti coloro che vi sono intervenuti. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

#### Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento economico dell'Associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

#### Art. 11 – Presidente Onorario dell'Associazione

Il Presidente Onorario dell'Associazione viene designato dal Consiglio Direttivo tra personalità di chiara fama e indiscussa notorietà per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario. Il Presidente Onorario può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario cessa soltanto per morte o per dimissioni.

#### Art. 12 – VicePresidente

Il VicePresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il VicePresidente dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il VicePresidente ha funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente indice, entro 30 (trenta) giorni, la riunione del Consiglio Direttivo per la nuova rielezione. Il

7

VicePresidente può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 13 – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea (se nominato dagli associati presenti) nelle rispettive adunanze e ne verbalizza le sedute e le delibere;
- tiene l'elenco dei soci;
- cura la corrispondenza e provvede ad emettere per conto del Presidente gli avvisi di riunione e convocazione. In caso di assenza od impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono esercitate dal membro in carica più giovane di età del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- tiene la contabilità dell'Associazione;
- redige i bilanci consuntivi e preventivi;
- può avvalersi della collaborazione di un Commercialista (o di uno studio) che se non associato può essere retribuito.

Il Tesoriere può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere operazioni sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 15 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è costituito da quattro membri del Consiglio Direttivo. Ne fanno parte il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed un consigliere, eletto dal Consiglio Direttivo, insieme alle altre cariche sociali, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza predispone l'istruttoria dei problemi di rilevanza generale, delibera, a maggioranza dei voti, sulle domande di ammissione a socio.

L'Ufficio di Presidenza delibera su quanto espressamente demandato dal Consiglio Direttivo, salvo non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

#### Art. 16 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. I, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 17 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### Art. 18 – Comitato Tecnico – Scientifico

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato Tecnico-Scientifico con lo scopo di rappresentare un punto di riferimento e di supporto tecnico-specialistico per le linee di indirizzo dell'Associazione, in grado di orientare le scelte gestionali verso le migliori pratiche di assistenza. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni istruttorie e consultive e può avvalersi di consulenze esterne specialistiche, anche a pagamento.

#### Art. 19 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### Art. 20 – Bilancio sociale e informativa sociale


Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### Art. 21 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE DI LIVORNO  
Viale Alfieri n. 36, Livorno - C.F. 92079710494  
Libro delle Decisioni degli Associati

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, tenuto a cura dello stesso organo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione secondo le modalità indicate nel regolamento.

#### **Art. 22 – Volontari**

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari saranno assicurati per il caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 23 – Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 25 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

#### **Art. 26 – Controversie**

Ogni controversia nascente tra i soci, ovvero tra gli associati e l'Associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE DI LIVORNO  
Viale Alfieri n. 36, Livorno - C.F. 92079710494  
Libro delle Decisioni degli Associati

risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi della normativa vigente.

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di Livorno.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

*Francesco Lusechi*

